



2026/872

28.7.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/872 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2026

che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono attuare per separare le loro attività di rating ESG dalle loro altre attività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per evitare conflitti di interessi che potrebbero sorgere qualora i dipendenti del fornitore di rating ESG che sono direttamente coinvolti nel processo di valutazione degli elementi valutati fossero coinvolti in una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere c), d) o f), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG – *environmental, social and governance*) dovrebbero garantire che tale personale critico abbia ruoli e responsabilità chiaramente definiti e sia assegnato a strutture distinte in seno al fornitore di rating ESG. Per evitare il flusso involontario di informazioni sensibili all'interno di strutture diverse o aree commerciali e attività diverse, i fornitori di rating ESG dovrebbero inoltre applicare misure di separazione fisica, compresa l'assegnazione di spazi di lavoro destinati agli analisti di rating, al personale interessato, al fine di separarli fisicamente dai dipendenti del fornitore di rating ESG coinvolti in una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005.
- (2) Per lo stesso motivo, i fornitori di rating ESG che sono già impegnati o intendono impegnarsi in servizi e attività di investimento, attività di enti creditizi o attività di assicurazione o riassicurazione dovrebbero disporre di misure supplementari sotto forma di controlli relativi alla sicurezza delle informazioni e alla rete, politiche e procedure interne, formazione, misure contrattuali e controlli di monitoraggio della conformità, compreso il riesame delle comunicazioni dei dipendenti coinvolti nel processo di valutazione di un elemento valutato.
- (3) Al fine di individuare conflitti di interessi effettivi o potenziali, un fornitore di rating ESG che intenda fornire indici di riferimento attraverso la stessa persona giuridica dovrebbe disporre di garanzie supplementari in relazione agli accordi in materia di remunerazione e retribuzione dei dipendenti o di altre persone direttamente coinvolti/e nel processo di valutazione, nella produzione e nell'offerta di rating ESG e agli accordi precontrattuali.
- (4) Dato che il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/3005, che si applica a decorrere dal 2 luglio 2026, è opportuno differire l'applicazione del presente regolamento a tale data.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L, 2024/3005, 12.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3005/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure e garanzie che devono essere adottate dai fornitori di rating ESG che svolgono, o intendono svolgere, una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005

I fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG — *Environmental, Social and Governance*) che svolgono, o intendono svolgere, una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005:

- a) dispongono di procedure decisionali e strutture organizzative, con linee gerarchiche specifiche e un'attribuzione specifica delle funzioni e delle responsabilità, che garantiscono che i dipendenti direttamente coinvolti nel processo di valutazione di un elemento valutato non siano coinvolti in alcuna delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005;
- b) attuano misure di separazione fisica per i dipendenti e le altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione di un elemento valutato e per il personale che svolge una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005 in modo da salvaguardare l'indipendenza e l'imparzialità dei dipendenti e delle altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione di un elemento valutato;
- c) garantiscono che i dipendenti e le altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione di un elemento valutato presentino una volta ogni 12 mesi un'autodichiarazione attestante il fatto che non sono coinvolti nella fornitura di alcuna delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3005.

Articolo 2

Misure e garanzie relative alle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere d) e f), del regolamento (UE) 2024/3005

1. Quando sono coinvolti nelle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d) o f), del regolamento (UE) 2024/3005, i fornitori di rating ESG attuano le misure e le garanzie seguenti:

- a) controlli digitali che consentano un accesso basato sul ruolo;
- b) controlli delle informazioni che consentano metodi di filigrana e livelli di classificazione dei dati;
- c) politiche e procedure per la gestione di informazioni riservate;
- d) formazione regolare dei dipendenti sull'importanza di ostacoli all'informazione;
- e) obblighi contrattuali che impongano ai dipendenti di rispettare le politiche interne per tutta la durata del rapporto di lavoro;
- f) attività di monitoraggio della conformità per individuare eventuali conflitti di interessi.

2. I fornitori di rating ESG di cui al paragrafo 1 valutano almeno una volta ogni 24 mesi se le misure e le garanzie attuate a norma del paragrafo 1 sono adeguate ai fini dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2024/3005. Se la valutazione dà esito negativo, l'organo di gestione vigila sull'attuazione di misure correttive.

Articolo 3

Misure specifiche supplementari che devono essere adottate dai fornitori di rating ESG che svolgono, o intendono svolgere, una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2024/3005

I fornitori di rating ESG autorizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3005 dall'ESMA a fornire indici di riferimento attuano, oltre alle misure e alle garanzie di cui all'articolo 2, tutti gli elementi seguenti:

- a) misure volte a garantire che le disposizioni in materia di retribuzione e valutazione delle prestazioni applicabili ai dipendenti e ad altre persone direttamente coinvolti nel processo di valutazione di un elemento valutato non siano influenzate da conflitti di interessi effettivi o potenziali derivanti dal coinvolgimento del fornitore di rating ESG nell'attività di fornitura di indici di riferimento;

- b) le modalità per garantire che la produzione e l'offerta di rating ESG non si basino su un uso meccanicistico degli elementi costituenti o dei risultati di un indice di riferimento per il quale il fornitore di rating ESG è l'amministratore;
- c) una valutazione documentata di eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali prima che il fornitore di rating ESG concluda un contratto per la prestazione di servizi a favore di:
 - i) un elemento valutato;
 - ii) un emittente di un elemento valutato;
 - iii) un investitore che ha un rapporto di clientela consolidato con il fornitore di rating ESG o, se del caso, con un membro del suo gruppo.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
